

Articolo 2

## **Grandi aziende del commercio al minuto**

(art. 9 cpv. 1 lett. a LL)

Sono grandi aziende del commercio al minuto le aziende che, nello stesso edificio o in edifici vicini, occupano, in totale, oltre cinquanta lavoratori nella vendita al minuto, compreso il personale di cassa.

Nel presente articolo è preso in considerazione soltanto il personale che ha un contatto diretto con la clientela, ossia il personale di vendita e il personale di cassa. È incluso anche il personale incaricato di riempire gli scaffali nei locali di vendita (in particolare nei negozi self-service). Non sono invece soggetti al presente articolo il personale amministrativo e le persone addette a caricare, imballare, ricevere e spedire merci che lavorano esclusivamente nei locali inaccessibili alla clientela. Inoltre, le superfici di vendita di un'azienda devono essere vicine per poter essere considerate come un'entità unica d'azienda. Se un'azienda del commercio al minuto possiede filiali distanti fra loro, non viene considerato l'effettivo totale del personale bensì l'effettivo del personale di ogni singola filiale.

Molte aziende che rispondono alla definizione del presente articolo già da alcuni anni mettono le loro superfici di vendita a disposizione di altre aziende che impiegano il proprio personale di vendita (soprattutto fabbricanti o distributori di articoli di marca). Il personale di queste imprese non è in tal caso considerato come effettivo del personale dell'azienda principale, ma è trattato separatamente. I centri commerciali non sono considerati grandi aziende del commercio al minuto. Ogni azienda presente in questi centri va esaminata singolarmente allo scopo di accertare se adempie le condizioni del presente articolo.